

BREVI OSSERVAZIONI RIGUARDO IL CONTRIBUTO
ITALIANO ALLA CRESCITA DEL
DIRITTO CONTRATTUALE EUROPEO:
DELLA NOZIONE DI CONSUMATORE

Cristina Amato

SOMMARIO: 1. *Prologo*. - 2. Il ritorno all'armonizzazione massima e l'abbandono dell'armonizzazione 'mirata'. - 3. La rinuncia ad una nozione più ampia di consumatore. - 3.1. Allargamento della nozione di consumatore. - 3.2. Oltre il consumatore: contratto asimmetrico, terzo contratto, tutela del contraente debole. - 4. *Epilogo*.

1. *Prologo*

Prendendo atto della drammatica, ulteriore, confusione creatasi nel panorama europeo in tema di 'codificazione', e in particolare prendendo atto da una parte del contrasto tra la coesistenza di un DCFR¹, nonché di un più snello strumento opzionale ormai licenziato dal gruppo di esperti², dall'altra della proposta di direttiva per la revisione (par-

¹ *Draft Common Frame of Reference. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Monaco, 2009.*
² Si tratta del *Feasibility Study* curato da un gruppo di esperti del diritto contrattuale europeo (*Expert Group on European Contract Law*) nominato dalla Commissione europea (v. decisione 2010/233 del 26 aprile 2010) al fine di pervenire all'elaborazione di una bozza di diritto contrattuale europeo "of whatever legal form or nature". Per consultare l'articolo del *Feasibility Study* del 3 maggio 2011, e per consultare anche la recentissima bozza di diritto contrattuale europeo licenziata il 19 agosto dalla Commissione sulla base del *Feasibility Study*, cfr. http://ec.europa.eu/justice/contract/expert-group/index_en.htm.

ziale) della più ristretta materia consumeristica (*Proposal for a Directive on Consumer Rights*, d'ora in avanti: la Proposta), mi è sembrata degna di attenzione la nozione di consumatore avanzata proprio dalla Proposta. Non solo perché già da sola riesce a dare contezza della persistente confusione regnante nei tentativi europei di riordino del diritto dei contratti; ma soprattutto perché suscita diverse curiosità riguardanti il dibattito, sempre vivo nel nostro Paese, sul tema della ricerca della coerenza, sistematicità ed omogeneità della materia consumeristica.

La Proposta, nella versione 'consolidata' del 23 giugno 2011³, ritorna sulla nozione di consumatore, confermando il testo del 2008⁴:

Mentre questo saggio era in bozza, la Commissione europea ha licenziato il testo definitivo della Proposta di Regolamento per una disciplina comune europea (COM (2011) 635 final). Si legge in: <http://eur.lex.europa.eu>.

³ Mentre il saggio era in bozza, la Proposta è diventata Direttiva: 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2011. Poiché il testo della Direttiva conferma le disposizioni della Proposta, si è ritenuto opportuno non modificare i riferimenti nel testo. La versione della Proposta cui si fa riferimento deriva dagli emendamenti del Parlamento Europeo proposti nel 2010 dal *rapporteur* Andreas Schwab.

Per la verità, nella versione consolidata del 24 marzo 2011 – alla quale avevo fatto riferimento nel corso della mia relazione al Convegno Sird del 4-6 maggio 2011 – il Parlamento presentava un testo che – in diversi punti – si distaccava dalla versione consolidata curata da Schwab il 9 giugno 2010. Il risultato era desolante: il testo del 24 marzo 2011 proponeva, infatti, una nozione di consumatore ancora più ristretta: Art. 2(1): 'consumer' means any natural person who, in contracts covered by this Directive, is acting for purposes which are *primarily* outside his trade, business, craft or profession. (2) Member States may maintain or extend the application of this Directive to legal or natural persons which are not "consumers" within the meaning of this Directive.

Inoltre, sostituiva seccamente il criterio di armonizzazione *massima* suggerito nella versione del 2008 con l'opposto criterio dell'armonizzazione *minima*, complicato da una serie di disposizioni ulteriormente limitative della libertà degli Stati membri di adottare norme più favorevoli al consumatore:

Art. 4.1.: *Except where provided for in paragraphs 1a and 1b, Member States may maintain or introduce, in their national law, more stringent provisions, compatible with the Treaty on the Functioning of the European Union, in order to ensure a higher level of consumer protection, under the conditions and to the extent specified in Article 5, Article 9(5) and 9(6), Articles 22 to 29, Article 31(4) and Articles 34 and 35.*

Article 2. Definitions: – “(1) ‘consumer’ means any natural person who, in contracts covered by this Directive, is acting for purposes which are outside his trade, business, craft or profession”.

Questa nozione – letta in un contesto in cui la tutela dei diritti dei consumatori si regge sul principio di armonizzazione massima – in tanto comprime la nozione di consumatore, poiché – omettendo l'avverbio ‘prevalentemente’ dalla descrizione degli atti di consumo – la limita ai soli atti di consumo del tutto distaccati dalla professione; per altro verso, taglia fuori tutte le problematiche connesse all’inclusione delle persone giuridiche, nonché al superamento stesso della descrizione di uno *status* sociologico (quello di consumatore, appunto), così rinunciando ad una disciplina modulata, piuttosto, sulla qualità del rapporto contrattuale, sulle tipologie negoziali e sulle modalità di formazione.

A queste affermazioni dedicherò, nei due paragrafi che seguono, qualche spiegazione ulteriore.

Occorre precisare che nella versione consolidata proposta da A. Schwab il 9 giugno 2010 compariva il criterio della “*targeted full harmonization*”, sul quale si tornerà più approfonditamente nel testo.

In sintesi: la versione della Proposta risalente al 24 marzo 2011 lasciava l'amara l'impressione che il dibattito sviluppato dal Parlamento Europeo, sia nella parte in cui rinunciava ad una modalità di armonizzazione massima “mirata”, tornando all'armonizzazione minima; sia nella parte in cui rinunciava ad estendere la definizione di consumatore oltre gli angusti limiti imposti dall'*acquis communautaire*.

⁴ Proposta dell'8 ottobre 2008, COM (2008) 614/3. Già nella sua prima versione, questa Proposta intendeva riformare solo quattro precedenti direttive in materia di tutela del consumatore: dir. 85/577 (disciplina dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali); dir. 93/13 (disciplina delle clausole vessatorie); dir. 97/77 (disciplina dei contratti a distanza); dir. 99/44 (disciplina delle garanzie nella vendita di beni mobili).

2. Il ritorno all'armonizzazione massima e l'abbandono dell'armonizzazione 'mirata'

La locuzione "*targeted full harmonization*" era stata riproposta dal Parlamento europeo⁵, ed era confluita nella versione della Proposta del giugno 2010 al fine di mitigare le "intemperanze" della rigida *full harmonization* già inserita nella Proposta originaria del 2008⁶. La differenza essenziale tra le due versioni stava nel rinunciare ad un'armonizzazione massima, lasciando agli Stati membri la possibilità di "contestualizzare" talune regole indicate dalla stessa direttiva, sottoponendole però al vaglio della Commissione. In altri termini: nei casi previsti dalla direttiva stessa, il legislatore nazionale poteva proporre regole divergenti, salva approvazione della Commissione europea⁷, chiamata ad effettuare un controllo di opportunità circa l'adeguamento nazionale di talune regole, in deroga all'obiettivo principale della più completa armonizzazione.

⁵ Nel *Working Document* del Parlamento europeo (3 marzo 2010), curato dal *rapporteur* Andreas Schwab e trasfuso nella versione consolidata della Proposta del 9 giugno 2010, l'art. 4 risultava così emendato: *Targeted full harmonization*: "1. Save as otherwise provided by this Directive, Member States may not maintain or introduce, in their national law, provisions diverging from those laid down in this Directive, including more or less stringent provisions to ensure a different level of consumer protection. Member States shall forward the text of diverging provisions of national law to the Commission". Ma l'espressione "*targeted full harmonization*" era già stata coniata dalla Commissione europea nel *Libro Verde* del 9 ottobre 2007, e nel *Consumer Policy Strategy. Empowering Consumers, Enhancing Their Welfare, Effectively Protecting Them* (2007-2013) COM (2007) 99 FIN, n. 8, p. 7.

⁶ Art. 4 – *Full Harmonization*: "Member States may not maintain or introduce, in their national law, provisions diverging from those laid down in this Directive, including more or less stringent provisions to ensure a different level of consumer protection". Sulla preferibilità della nozione di *maximum harmonization*, rispetto a quella di armonizzazione piena, cfr. V. MAK, *Review of the Consumer Acquis: Towards Maximum Harmonization?*, in *Europ. Rev. of Priv. Law*, 2009, p. 55 ss.

⁷ Il rinvio al "controllo" della Commissione europea sull'ammissibilità di una normativa nazionale divergente ha, evidentemente, urtato violentemente contro il principio di sovranità, meglio espresso dal TCE nei principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Tale nozione di "armonizzazione massima mirata" portava con sé l'eco di un vivace dibattito, sublimandolo in una soluzione interessante, che avrebbe finalmente dato voce e spazio ad un approccio comparatistico più consapevole. Privilegiare "un'armonizzazione massimizzata" avrebbe, insomma, consentito agli Stati membri la scelta di regole "contestualizzate" secondo il rispetto di due criteri, idonei a perseguire gli obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione dell'*acquis communautaire* pur consentendo al contempo una giusta flessibilità e adattabilità delle regole comunitarie all'ordinamento nazionale: l'uniformazione delle definizioni, nonché dell'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo; la selezione di regole "neutre" in grado di non generare *legal irritants*.

Abbandonato l'obiettivo dell'"armonizzazione massima mirata", l'art. 4 dell'ultima versione consolidata della Proposta (23 giugno 2011) ripropone l'obiettivo dell'armonizzazione massima *tout court*: combinato con una nozione restrittiva di consumatore (v. *infra*, par. 3) esso sortisce, ancora una volta, un risultato non gradito, poiché ripropone una tutela "ingessata", di certo non in armonia con il dibattito europeo in corso.

3. La rinuncia ad una nozione più ampia di consumatore

La definizione di consumatore contenuta nell'ultima versione della Proposta coincide – almeno nella sua dizione restrittiva – con le nozioni accolte in quasi tutti gli articoli di matrice europea. Tuttavia, le disposizioni consumeristiche contenute negli *Acquis principles*, nel DCFR e, da ultimo, nell'articolo proposto dal *Feasibility Study* del Gruppo di Esperti, pur assumendo anch'esse una nozione di consumatore restrittiva, ossia limitata alle sole persone fisiche che agiscano

(prevalentemente) al di fuori degli scopi professionali⁸ – prevedono l'estensione di una serie di disposizioni speciali e protettive originariamente pensate per i contratti B2C, anche ai rapporti B2B. Ciò è vero per il diritto di recesso⁹, per le clausole vessatorie¹⁰ non negoziate individualmente¹¹, per le informazioni errate o fuorvianti¹².

⁸ Queste le definizioni di consumatore:

Feasibility Study: Art. 2(3) “‘consumer’ means any natural person who is acting for purposes which are outside his or her trade, business, craft or profession”;

DCFR, Art. 1:105 (1). (1) – A “consumer” means any natural person who is acting primarily for purposes which are not related to his or her trade, business or profession.

Acquis Principles, art. 1:201: “Per consumatore si intende la persona fisica che agisce principalmente per scopi estranei alla sua attività professionale”.

⁹ Il DCFR disciplina il diritto di recesso in una sezione generale, che trova applicazione ogniqualvolta il recesso sia previsto dalla legge, a prescindere dalla qualità delle parti (Book II, Ch. 5, Sec. 1): II. – 5:101: Scope and mandatory nature (1) The provisions in this Section apply where under any rule in Books II to IV a party has a right to withdraw from a contract within a certain period. (2) The parties may not, to the detriment of the entitled party, exclude the application of the rules in this Chapter or derogate from or vary their effects.

Gli *Acquis Principles* prevedono un diritto legale di recesso a prescindere dalla qualificazione delle parti (artt. 5:101-5:105) quindi – deve ritenersi – anche ove si tratti di contratti B2B; mentre un diritto di recesso viene successivamente disciplinato in “casi particolari”, tutti specificatamente riguardanti contratti B2C (artt. 5:201-5:202).

¹⁰ Tutto il Capitolo 6 degli *Acquis Principles*, dedicato alle clausole aventi carattere abusivo, trova applicazione a qualsiasi tipologia di rapporto, a prescindere dalla qualificazione delle parti, tranne talune disposizioni specificamente indirizzate ai rapporti B2B (v. ad esempio art. 6:301, c. 2). Lo stesso può dirsi del Capitolo 8, Sec. 1 e Sec. 4, del *Feasibility Study*, mentre la Sec. 3 è espressamente dedicata al controllo delle clausole vessatorie nei contratti B2B. Anche il DCFR dedica la Sec. 4 del Capitolo 9 (Book II) al controllo delle clausole vessatorie, alternando disposizioni specifiche per i contratti B2C con una serie di disposizioni generali o specifiche per i contratti B2B.

¹¹ Art. 5 *Feasibility Study*. Il Gruppo di Esperti dà all'applicazione estensiva delle norme consumeristiche una portata più generale, sebbene esse conservino in questa circostanza carattere dispositivo: “Notwithstanding this distinction [contratti B2B e contratti B2C], mindful of the weaker position of most SMEs, the Expert Group also drafted a number of rules which would afford businesses a degree of protection under certain circumstances. For example, if the other party included an unfair term in its standard terms and conditions that the SME had not expected, the law would give them some protection, by striking down the unfair term” (p. 5).

Il consumatore dell'ultima Proposta, invece, rimane quello dell'art. 2 (1) citato, senza portare tracce chiare e significative del dibattito che ha inferorato la dottrina europea e italiana, ossia l'ampio-mento della nozione di consumatore sia nel suo profilo soggettivo (per-sona non fisica), sia oggettivo (scopo non prettamente privato dell'atto di consumo); né lascia intravedere il superamento di tale nozione, in fa-vore di una più comprensiva definizione di contratto 'squilibrato' o 'asimmetrico'.

Timidi cenni all'allargamento della definizione di consumatore si rinvencono, tuttavia, nei *considerando* 13 e 17 della Dir. 2011/83/UE. Nel primo – in deroga al criterio di armonizzazione massima – si rimette al legislatore nazionale l'applicazione della *start-ups*, piccole e medie imprese. Nel secondo, si lascia all'interprete la responsabilità di estendere i confini oggettivi di applicazione della Direttiva anche ai contratti 'con duplice scopo'. Resta da vedere quale

¹⁷ Nel DCFR i doveri generali di informazione, e persino taluni doveri specifici de- rivanti dalla particolare tipologia di transazione, sono imposti a prescindere dalla qual- ità delle parti: v. art. II. – 3:101: Duty to disclose information about goods, other assets and services; II. – 3:107: Information about price and additional charges; II. – 3:105: Formation by electronic means; II. – 3:107: Information about price and additional charges; II. – 3:108: Information about address and identity of business. Nel *Feasibility Study*, gli artt. 23 e 24 prevedono per i contratti B2B rispettivamente il dovere di fornire informazioni precontrattuali sulle principali caratteristiche del bene o servizio, e il più generale dovere di fornire informazioni corrette sui beni o servizi oggetto del contratto, e gli stessi obblighi precontrattuali di informazione (nelle transazioni effe- tuate tramite mezzi elettronici), sono confermati – anche per i contratti B2B – negli *Ac- quis Principles*, agli artt. 2:201, 2:205. Più incisivo, invece, il DCFR il quale – accanto alla definizione restrittiva di con- sumatore – offre una definizione di "parte debole" la cui posizione è assimilabile, sotto il profilo della disciplina applicabile, a quella del consumatore: Art. 1:105(3): "A per- son who is within both of the preceding paragraphs is regarded as falling exclusively within paragraph (1) [consumer] in relation to a rule which would provide protection for that person if that person were a consumer, and otherwise as falling exclusively wi- thin paragraph (2)".

portata possa avere questa (dubbia) tecnica di legislazione in sede di applicazione della Direttiva negli ordinamenti nazionali.

3.1. Allargamento della nozione di consumatore

L'allargamento della nozione di consumatore oltre la persona fisica ha significativi precedenti in altri sistemi giuridici europei¹³. In Italia, dottrina¹⁴ e giurisprudenza di merito¹⁵ hanno da tempo segnalato

¹³ V. S. NOLKE (a cura di), *EC Consumer Law Compendium – Comparative Analysis*, febbraio 2008, Università di Bielefeld: http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm. Nello studio, effettuato per conto della Commissione europea, vengono segnalati nove Stati membri nei quali la nozione di consumatore comprende anche (talune) persone giuridiche: Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Grecia, Francia, Spagna, Slovacchia, Ungheria. Non così in Germania, dove la riforma del BGB – coerentemente con lo spirito della nuova impostazione sistematica del codice, per la quale il consumatore è destinatario di disposizioni speciali (v. *infra*, nota 28) – ha introdotto una nozione di consumatore strettamente limitata alle persone fisiche: V. BGB § 13 - Consumatore. “Consumatore è ogni persona fisica che conclude un negozio giuridico per uno scopo che non può essere ricondotto né alla sua attività commerciale, né alla sua attività professionale autonoma” (Testo italiano delle norme del BGB interessate dalla riforma, a cura di G. DE CRISTOFARO, in *I quaderni della rivista di diritto civile*, Padova, 2003, p. 101).

Molti Stati membri (Francia, Lussemburgo, Irlanda, Regno Unito, per esempio) hanno addirittura rinunciato ad una nozione generale di consumatore, come quella contenuta del nostro cod. cons. all'art. 3(1).

¹⁴ V. ROPPO, *Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 267 ss.; F. RINALDI, *Allargamento della nozione di consumatore: una questione di uguaglianza?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, p. 39 ss.; A. SCARSO, *Ancora sulla nozione (generale) di consumatore*, in *Obbl. e contr.*, 2008, p. 25 ss.; A. GUARINO, *Consumatore e professionista: definizioni e disciplina*, in *I contratti*, 2008, p. 254 ss.; N. ROCCO DI TORREPADULA, *Sulla nozione di consumatore*, *ivi*, 2007, p. 1074 ss.; C. GUARINO, *Nozione di consumatore e problematiche di riferimento*, in *Dir. dell'agr.*, 2006, p. 114 ss.; F. DI MARZIO, *Intorno alla nozione di “consumatore” nei contratti*, in *Giust. civ.*, 2001, p. 2151 ss.; G. FRANCHI, *Sulla nozione di consumatore*, in *Giudice di Pace*, 2000, p. 322 ss.

Già prima del codice di consumo, cfr.: L. BIGLIAZZI GERI, *A proposito della proposta di attuazione della direttiva comunitaria sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, in G. ALPA, C.M. BIANCA (a cura di), *Le clausole abusive nei con-*

l'incogruenza o persino l'incostituzionalità¹⁶ dell'esclusione delle persone giuridiche, così come non sono mancati gli studi sul tema

tratti stipulati con i consumatori, Padova, 1996, p. 321 ss. Sottolinea il connotato di storso di una delimitazione soggettiva di questo tipo: C.M. BIANCA, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Commentario al capo XIV-bis del codice civile: dei contratti del consumatore*, Padova, 1999, p. 2; nello stesso senso cfr. G. OPO, *Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, G. ALPA, C.M. BIANCA (a cura di), *op. cit.*, p. 3; G. ALPA, *Introduzione*, in G. ALPA, S. PATTI (a cura di), *Le clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori*, G. ALPA, C.M. BIANCA (a cura di), *op. cit.*, p. 371 ss.; V. ROPPO, *La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti tra imprese e consumatori*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, pp. 281-283; A. LISERRE, *Le condizioni generali di contratto tra norme e mercato*, in E. CESARO (a cura di), *Clausole abusive e direttiva comunitaria*, I. Padova, 1994, p. 18.

¹⁵ Trib. Roma, 20 ottobre 1999, in *I Contratti*, 2000, p. 442, con nota di D. MARFIS, *Ambito soggettivo di applicazione degli artt. 1469-bis e seguenti c.c.*; anche in *Foro it.*, 2000, I, c. 645 con nota di R. LENNER; Pret. Foggia, 17 novembre 1998, in *Gjur. it.*, 2000, p. 2, con nota di T. TORRESI, *Consumatore, professionista. Fermenti giurisprudenziali*; Pret. Vibo Valentia, 28 ottobre 1997, in *Kass. giv. Enel*, 1998, p. 433, con nota di P. ROSSI, *Il concetto di consumatore e l'ambito soggettivo di tutela della disciplina dei contratti del consumatore*.

¹⁶ V. q.l.c. dell'art. 1469-bis, c.c., sollevata dal giudice di Pace dell'Aquila con ord. 3 novembre 1997. La vicenda vedeva coinvolta l'Enel ed una s.n.c.: la società elettrica aveva chiesto il pagamento di fatture insolite tramite decreto ingiuntivo presso la sede del suo distretto, in virtù di una clausola di giurisdizione sfavorevole alla s.n.c. convenuta. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost. Con ordinanza del 30 giugno 1999, n. 282, la Corte costituzionale si era pronunciata nel senso della manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza: si legge in *Gjur. civ.*, 1998, p. 2341, con nota di L. GATT, *L'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulle clausole vessatorie*, in *Foro it.*, 1999, c. 3118, con nota di A. PALMIERI, *L'ibrida definizione di consumatore e i beneficiari (talvolta pretermessi) degli strumenti di riequilibrio contrattuale*; il Giudice di Pace di Sanremo con ordinanza del 5 luglio 1999 (si legge in *Gjur. mer.*, 2002, I, p. 649) aveva sollevato questione di legittimità

dell'ampliamento della nozione di consumatore anche al consumatore/cliente (o paziente)¹⁷ nonché al consumatore finanziario¹⁸.

costituzionale del suddetto articolo "nella parte in cui non equipara al consumatore le piccole imprese e quelle artigiane", in violazione degli artt. 3, 25 e 41 Cost. La vicenda giudiziaria è stata innescata da una clausola compromissoria (che prevedeva un arbitro sottoscritto da una società di persone e successivamente dalla stessa impugnata in quanto vessatoria. L'infondatezza della q.l.c. è stata motivata dalla Consulta sulla base dell'asserita ragionevolezza e insindacabilità della scelta operata dal legislatore comunitario: Corte Cost., sent. 20 novembre 2002, n. 469, in *Danno e resp.*, 2003, p. 711, con nota di C. PERFUMI, *La nozione di consumatore tra ordinamento interno, normativa comunitaria ed esigenze del mercato*.

¹⁷ Cfr. da ultimo: Cass. civ., 9 giugno 2011, n. 12685, in *De Jure*: benchè la sentenza si riferisca alla nozione di professionista, si ritiene chiaramente applicabile il codice del consumo anche ai rapporti tra avvocato e cliente: "Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, lett. a), come modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, art. 3 definisce il consumatore come: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". Lo stesso art. 3 (mod. dal D.Lgs. n. 221 del 2007), alla lett. c) definisce il professionista come la "persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario". Questa definizione di professionista, così come quella di consumatore, fa riferimento all'esercizio dell'attività "imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale" che, nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d'opera professionale. [...] È evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual è l'avvocato". In precedenza, la stessa Corte aveva negato l'applicazione della norma sul foro esclusivo del consumatore ad un contratto di spedalità: Cass. (ord.) 2 aprile 2009, n. 8093, in *Foro it.*, 2009, I, c. 2683, con nota di F. GARATTI, *Alla ricerca di una nozione unitaria di consumatore*; in *Giur. it.*, 2010, 1; in *Giust. civ.*, 2010, I, 973; in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 1291 ss., con nota di D. CHINDEMI, *Il paziente di una struttura sanitaria non è "consumatore" e l'azienda non è "professionista"*; in *Obbl. e contr.*, 2010, p. 685 ss., con nota di C. PERFUMI, *Disciplina consumeristica e contratto di spedalità*; in *Danno e resp.* 2010, p. 56 ss., con commento di A.M. BENEDETTI, F. BARTOLINI, *Utente vs. servizio sanitario: il "no" della Cassazione al foro del consumatore*; in *Corr. giur.*, 2009, p. 613 ss., con nota di V. CARBONE, *Servizio sanitario nazionale e consumatore*.

Ma è stata ancora una volta la giurisprudenza di merito a condurre la crociata: Trib. Lecce-Tricase (ord.), 17 aprile 2008, in *Giur. it.*, 2009, p. 3, con nota di V. LUBELLI, *Considerazioni sulla tutela del paziente come consumatore*; Trib. Napoli, 6 dicembre 2007, in *Obbl. e contr.*, 2008, p. 397 ss., con nota di F. LUCCHESI, *Foro del consumatore: riconosciuta l'applicazione anche al c.d. contratto di spedalità*.

Quanto all'ambito oggettivo della definizione: come si diceva, l'omissione dell'avverbio "primarily" dalla nozione di consumatore dell'ultima Proposta¹⁹ lascerebbe intendere che la normativa protettiva sarebbe pensata per il puro atto di consumo, escludendo quindi persino gli "atti relativi alla professione" (oltre che gli atti "della professione"²⁰). Se questa deduzione fosse corretta, allora tale restrizione risulterebbe

Sia in Francia che in Germania la nozione di 'professionista' include anche quella di professionista intellettuale: Così G. CORNU, *Professionnel*, in *Vocabulaire juridique*, VIII ed., Parigi, 2007, p. 728: "par opposition à consommateur, toute personne physique ou morale qui, dans les contrats de vente ou de prestation de services, agit dans le cadre de son activité professionnelle privée ou publique". V. la definizione di imprenditore nel Libro I BGB, a seguito della *Modernisierung* del 2001: art. §14- Imprenditore. (1) "Imprenditore è una persona fisica o giuridica o una società di persone dotata di capacità giuridica che, nel concludere un negozio giuridico, agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o della propria attività professionale autonoma" (Testo italiano delle norme del BGB interessate dalla riforma a cura di G. DE CRISTOFARO, in *I quaderni della rivista di diritto civile*, Padova, 2003, p. 101).

¹⁸ Trib. Torino, 22 dicembre 2010, in *De Jure*: in un caso di inadempimento della banca dell'obbligo di informazione c.d. continuativa, nei confronti di una cliente acquirente di prodotti finanziari, la sentenza assimila la nozione di investitore non istituzionale a quella di consumatore. Sulla difficoltà di equiparare, allo stato legislativo attuale, la nozione di investitore a quella di consumatore, cfr. C. AMATO, C. PERFUMI, *Financial Investors as Consumers: Recent Italian Legislation from a European Perspective*, in M. KENNY, J. DEVENNEY (a cura di), *European Consumer Protection: Theory and Practice*, Cambridge, in corso di pubblicazione.

¹⁹ L'avverbio "primarily" compare invece nel DCFR, all'art. 1:105(1).

²⁰ Si allude alla nota posizione assunta dalla giurisprudenza francese: Cass. civ. 1^o Chambre Civ., 25 maggio 1992, in *Juris class. pér.*, 1993, Doctrin., 3655, con nota di G. PAISANT, *Essai sur la notion de consommateur en droit positif*.

La Corte di giustizia europea, invece, ha sempre optato per le interpretazioni restrittive della nozione di consumatore. È vero per l'esclusione delle persone giuridiche (cause riunite *Cape Snc v. Idealservices S.r.l.*, e *Idealservice MN SAS v. OMAI s.r.l.*, C-541/99 e C-542/99, 22 novembre 2001, [2001] ECR I-9049); è vero per gli atti preparatori alla professione, esclusi dalla disciplina protettiva (*Francesco Benincasa v. Dental-kit S.r.l.*, C-269/95, 3 luglio 1997 [1997] ECR I-3767); è vero per l'uso promiscuo del bene, in cui lo scopo professionale deve essere del tutto trascurabile ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica (*Johann Gruber v. Bay Wa AG*, C-464/01 20 gennaio 2005, [2005] ECR I-00439); è vero anche per gli atti "atipici" rispetto alla professionalità dell'imprenditore, comunque considerati finalizzati all'esercizio

rebbe inappagante, se si hanno in mente i problemi e le controversie suscitate dagli atti 'atipici'²¹, o da quelli preparatori posti in essere da imprenditori²², o dall'uso promiscuo del bene (o servizio) oggetto dell'atto di consumo^{23 24}.

della professione e perciò esclusi dalla disciplina protettiva (*Criminal Proceedings v. Patrice Di Pinto*, C-361/89, 3 luglio 1997, [1991] ECR I-01189).

²¹ V. Trib. Roma, 20 ottobre 1999, in *Foro it.*, I, p. 645, con nota di G. LENER, *Clausole vessatorie e nozione di consumatore*; in *Giust. civ.*, 2000, I, c. 2117, con nota di U. COREA, *Ancora in tema di nozione di "consumatore" e contratti a scopi professionali: un intervento chiarificatore*; in *I Contratti*, 2000, p. 442, con nota di D. MAFFEIS, *Ambito soggettivo di applicazione degli artt. 1469-bis e seguenti c.c.*, p. 444 ss. Si tratta del noto caso in cui uno scultore chiedeva l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie al contratto di trasporto da questi stipulato con un vettore per far pervenire la sua opera ad un concorso. Il tribunale romano riconosceva all'attore la qualifica di consumatore, sulla base del fatto che il contratto di trasporto non aderisce all'attività professionale dell'artista. V. anche App. Torino, 5 gennaio 2004, in *Resp. civ. prev.*, 2004, p. 1079 ss., con nota di F. GRECO, *L'indeterminatezza dell'oggetto nel contratto stipulato tra professionista e consumatore*.

²² V. Trib. Terni, 13 luglio 1999; Trib. Ivrea, 5 maggio 1999, in *Danno e resp.*, 2000, p. 862, con nota di A. PALMIERI, *La sfuggente nozione di consumatore e le istanze di tutela del professionista vessato*: in entrambi i casi si trattava di atti preparatori all'esercizio della professione, ed in entrambe le decisioni è stata ritenuta applicabile la disciplina consumeristica.

²³ V. S. NOLKE (a cura di), *EC Consumer Law Compendium - Comparative Analysis*, cit., informa che in qualche Stato membro (Spagna: art. 1(2)(3) l. n. 26/1984; Grecia: art. 1(4)(a) *Consumer Protection Act* n. 2251/1994; Lussemburgo: artt. 1-2, 2 n. 20 Codice di consumo) addirittura l'estensione dell'ambito oggettivo della disciplina consumeristica arriva a coprire qualsiasi atto di consumo, purché indirizzato ad un "consumatore finale"; oppure i lavoratori dipendenti (Germania); o gli atti preparatori all'attività imprenditoriale (Austria); o ancora i contratti "atipici" rispetto alla qualifica e all'attività del professionista (Belgio, Bulgaria, Francia, Lussemburgo, Lettonia, Polonia). In UK la situazione è più incerta: la *Court of Appeals* ha esteso la nozione di consumatore anche ad atti atipici, come l'acquisto di auto usate per uso interno di una società: *R. & B. Customs Brokers, Ltd. v. United Dominions Trust, Ltd.* [1988] 1 WLR 321; ma si trattava di una decisione resa in applicazione dell'UCTA, e non della normativa comunitaria. La *Law Commission*, in uno studio del 2002 (v. *infra*, nota 26) ha, però, sottolineato l'opportunità di estendere la disciplina protettiva anche a quegli atti di consumo "related to, even if not in the course of, his business" (Part. V, 5.12).

²⁴ G. MARCATAJO, *L'uso promiscuo e la tutela dei consumatori: "un buco nel cielo di carta"*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 89 ss., soprattutto p. 127 ss.; Cfr. E. FAZIO, *La tute-*

3.2. Oltre il consumatore: contratto asimmetrico, terzo contratto, tutela del contraente debole

Da tempo in Italia si discute in merito addirittura al superamento della nozione di consumatore, e all'estensione della disciplina consumeristica (opportunamente rivista e razionalizzata) secondo criteri oggettivi, diversi da quelli socio-economici finora preferiti (di identificazione pregiudiziale dello *status* delle parti²⁵) che abbiano a cuore la qualità della contrattazione (modalità di formazione del contratto, tipologia negoziale, condizioni di mercato), e siano perciò idonei ad individuare i rapporti viziati dalla strutturale soggezione di un contraente, e dall'indebolimento della sua autonomia contrattuale. Il riconoscimento di questa categoria "descrittiva" rappresenterebbe solo un primo momento verso una scelta sistematica di più ampio respiro, che potrebbe limitarsi a rimettere l'estensione della disciplina protettiva nelle mani del legislatore²⁶ o dell'interprete; o invece potrebbe spingersi verso la

la consumeristica e l'acquisto per fini promiscui, in *Eur. dir. priv.*, 2007, p. 153 ss.; L. DELLI PRISCOLI, *La tutela del consumatore fra accertamento della non professionalità del suo agire, tutela della concorrenza e affidamento della controparte*, in *Contratto e impr.*, 2007, p. 1533 ss.; R. CALVO, *La tutela del consumatore alla luce del principio di uguaglianza sostanziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, p. 869 ss.

²⁵ Cfr. in tempi non sospetti, prima ancora che si affacciasse nel panorama europeo il diritto comunitario dei consumatori (senza pretesa di completezza): V. ROPPO, *Protezione del consumatore e teoria delle classi*, in *Pol. dir.*, 1975, p. 701 ss.; M. BESSONE, *Consumerism e tutela dei consumatori. I percorsi obbligati di una politica del diritto*, *ivi*, 1987, p. 615; C.M. MAZZONI, *Contro una falsa categoria: i consumatori*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p. 624. Più di recente: E. GABRIELLI, *Il consumatore e il professionista*, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (a cura di), *Trattato dei contratti*, Milano, 2011, p. 425 ss.; G. BENEDETTI, *Tutela del consumatore e autonomia contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, pp. 21-23.

²⁶ Nel Regno Unito, ad esempio, uno studio della *Law Commission* del 2002, sull'opportunità e realizzabilità di un testo normativo che unifichi i due regimi attualmente separati del controllo delle clausole vessatorie (UCTA, 1977 e UTCCR, 1999), proponeva di estendere la legislazione protettiva alle *small business enterprises*, (definite queste come aziende con meno di 9 dipendenti: *Part V*). Tuttavia, nel *Draft Bill* del

ricostruzione di una categoria di parte generale²⁷, com'è accaduto nel sistema tedesco in sede di riforma del BGB²⁸.

25 febbraio 2005 (ad oggi ancora al vaglio del Governo) la definizione legislativa di *small business enterprises* non compare nell'articolo (www.lawcom.gov.uk).

²⁷ V. ROPPO, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in ID., *Il Contratto del duemila*, Torino, 2011, p. 65 ss. (anche in: *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 669 ss.); ID., *Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 267 ss.; ID., *From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts*, in *Europ. Rev. of Contr. Law*, 2009, p. 315 ss.; ID., *Contratto di diritto comune, del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in S. MAZZAMUTO (a cura di), *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo*, Torino, 2002, p. 101 ss.; V. anche: A. GENTILI, *I contratti di impresa e di diritto comune europeo*, in *Riv. dir. priv.*, 2006, p. 7 ss.; G. VETTORI, *Libertà di contratto e disparità di potere*, *ivi*, 2005, pp. 763-769; ID., *Introduzione*, in G. VETTORI (a cura di), *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 1999, p. XXI; F. DI MARZIO, *Verso il nuovo diritto dei contratti (note sulla contrattazione diseguale)*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, pp. 723-726; C.M. BIANCA, *Il contratto*, in *Diritto civile*, 3, Milano, 2000, p. 377. Sia consentito anche il riferimento a: C. AMATO, *Per un diritto europeo dei contratti con il consumatore*, Milano, 2003, spec. p. 468 ss.; ID., *Riflessioni sulla politica comunitaria tra diritti dei consumatori ed esigenze del mercato*, in A. SOMMA (a cura di), *Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti*, Torino, 2007, p. 55 ss.

Riconosce un mero significato di formula riassuntiva, senza alcuna valenza precettiva, al paradigma dell'asimmetria di potere contrattuale: C. CAMARDI, *Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti "reticolari"*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, p. 549 ss.

²⁸ *Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts*, 26 novembre 2001 (entrata in vigore il 1° gennaio 2002). Com'è noto, la riforma del codice tedesco ha esteso la maggior parte della normativa consumeristica a tutti i contratti, anche a prescindere dalla qualità di aderente di una delle parti o dalla situazione di contratto asimmetrico, inglobando quasi tutto il diritto dei consumatori nel diritto generale dei contratti, in quanto più adeguato a regolare tutti i rapporti negoziali. Sul tema, cfr: S. PATTI, *I contratti del consumatore e la ricodificazione tedesca*, in *Europa e dir. priv.*, 2003, p. 503 ss., pp. 505, 508-509, 519; A. COLOMBI CIACCHI, *Il nuovo diritto tedesco delle obbligazioni: prime osservazioni*, in S. PATTI (a cura di), *Annuario di diritto tedesco*, Milano, 2001, p. 108 ss.; G. DE CRISTOFARO, *L'inserimento nel BGB della disciplina delle condizioni generali di contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 667 ss.; C.-W. CANARIS, *La riforma del diritto tedesco delle obbligazioni*, testo italiano a cura di G. DE CRISTOFARO, in *I Quaderni della Rivista di diritto civile*, Padova, 2003. Avverte tuttavia G. DE CRISTOFARO, *Note*

D'altra parte, le riflessioni intorno alla necessità del superamento dell'ambito applicativo di una normativa legata alla qualità delle parti (il consumatore e il professionista) hanno tratto spunto non solo dall'urgenza di trovare un ordine sistematico più soddisfacente dell'attuale frammentazione del diritto dei contratti tra codice civile e codice del consumo; ma anche da una serie di dati normativi inequivocabili, taluni di produzione domestica²⁹, altri di provenienza comunitaria³⁰ o europea³¹.

introduttive, in C.-W. CANARIS, *op. cit.*, p. XIV, che considerare il diritto dei consumatori non più come un diritto speciale ma come un capitolo centrale del diritto civile generale tedesco è questione non del tutto pacifica, molti restando i dubbi interpretativi in merito al rapporto tra parte generale e disposizioni speciali indirizzate al consumatore (è il caso del recesso) o a tipologie negoziali specifiche (compravendita di beni di consumo).

²⁹ V. l. 2004 n. 129, in materia di *franchising*, soprattutto art. 8 (annullamento del contratto per false informazioni); l. 192/1998, in materia di subfornitura, soprattutto art. 9 (divieto di abuso di dipendenza economica); la disciplina della concorrenza: G. VILLA, *Invaldità e contratto tra imprenditori in situazione asimmetrica*, in G. GITTI, G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, Bologna, 2008, p. 118 ss.; nonché, più di recente, V. ROPPO, *Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti "asimmetrici" (con postilla sul "terzo contratto")*, in ID., *Il Contratto del duemila*, Torino, cit., p. 107), segnala i decreti Bersani (D.l. 223/2006, divenuto l. 248/2006; D.l. n. 7/2007, divenuto l. n. 40/2007): destinatari di questa normativa "protettiva" non sono i consumatori secondo la definizione dell'art. 3 c. cons., ma i clienti che acquisiscono beni o servizi in certi settori del mercato. V. nello stesso senso anche disegno di legge *in itinere* del 13 giugno 2007 n. 1644: "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali".

³⁰ Si allude alle ben note direttive: 2000/31 sul commercio elettronico, rivolta anche ai professionisti che utilizzino servizi informatici; 2002/65 sulla vendita a distanza di prodotti finanziari (mentre conferma all'art. 2 la nozione tradizionale di consumatore, nel *considerando* 29 lascia liberi gli Stati di estendere la nozione ad enti *non-profit* e a imprenditori che utilizzino il ricorso agli strumenti finanziari per iniziare attività economica); 2004/39 (MiFid), che sembra proteggere anche gli investitori non abituali come consumatori; 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali (che al *considerando* 8 auspica un'estensione della disciplina protettiva anche ai rapporti commerciali).

Ma segnali ancora più forti provengono soprattutto da interventi legislativi riguardanti contratti di servizio che coinvolgono le piccole/medie imprese: dir. 1986/653, sugli agenti commerciali; dir. 2000/35 sul ritardo nei pagamenti commerciali; 2002/47/CE

La categoria del contratto "asimmetrico" è nata dalle ceneri del contratto con il consumatore per trasformare – con opportuni adattamenti – una parte speciale del diritto dei contratti in parte generale, nella quale sarebbero inclusi tutti i rapporti (ormai la maggioranza), anche B2B, caratterizzati da debolezza negoziale e abuso di dipendenza economica, e per i quali, allora, il paradigma del contratto 'protettivo' ben troverebbe la sua collocazione naturale.

In un'altra ottica ricostruttiva, il modello consumeristico potrebbe certamente applicarsi anche ai contratti C2C, ma i rapporti di natura commerciale, o B2B, dovrebbero sempre rispondere ad una disciplina separata dai rapporti B2C, benché talvolta essi riproducano situazioni di squilibrio negoziale o di dipendenza economica tali da risvegliare la logica protettiva già propria della normativa consumeristica. In questa prospettiva, allora, è sembrato opportuno distinguere, oltre che la disciplina del contratto in generale da quella del contratto con i consumatori, un terzo strumentario giuridico da utilizzare per il "terzo contratto"³², quello cioè stipulato tra l'imprenditore più potente (o più scal-

sui contratti di garanzia finanziaria; 2006/123, direttiva generale sui servizi; le direttive in materia di assicurazione; 2007/64 sui servizi di pagamento. Per un elenco esauriente della normativa comunitaria a difesa del c.d. "professionista profano", cfr. gli scritti di V. Roppo citato alla nota 27.

Da ultimo, occorre ricordare che il *Libro verde 2010 (On Policy Options for Progress Towards a European Contract Law for Consumers and Businesses)* tra i quesiti rivolti agli *stakeholders* ripropone il problema dell'ambito di applicazione di uno strumento normativo a tutti i rapporti negoziali, B2B e B2C, e del possibile rapporto tra disciplina generale del contratto e disciplina speciale protettiva. Le risposte al problema sollevato sono quasi tutte in favore dell'estensione della disciplina protettiva oltre la nozione di consumatore: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/100701_en.htm.

³¹ V. *Principles on European Contract Law*, artt. 2:104, 4:109-110; *Principi unidroit*, art. 3.10; *Principles of European Law*, art. 4.110. V. anche par. 3, *supra*, spec. note 8-12.

³² Com'è noto, la paternità di questa categoria si deve a R. PARDOLESI, prefazione a G. COLANGELO, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata*, Torino, 2004, soprattutto

tro) e l'imprenditore meno potente (o più sprovveduto): il rapporto anche abbreviato come B2B.

In un'ulteriore ottica ricostruttiva, forse più temeraria³³, si è parlato di tutela "generalizzata" del contraente debole, che passerebbe attraverso l'affermazione di un principio generale dell'ordinamento³⁴; oppure attraverso l'attribuzione del significato di clausola generale (abuso di potere contrattuale) al concetto di "abuso di dipendenza economica" (espresso all'art. 9 l. 1998/192, in tema di subfornitura³⁵), o

pp. XIII-XIV. Al tema è stato dedicato un convegno di civilisti seguito dalla pubblicazione degli atti: G. GITTI, G. VILLA, *op. cit.*; v. anche: A. ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 5, p. 515 ss.; G. CIAN, *Contratti civili, contratti commerciali e contratti di impresa: valore sistematico-ermeneutico delle classificazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, pp. 859-861.

Ritiene opportuno tenere distinte le diverse debolezze del consumatore e dell'imprenditore debole, senza che ciò si traduca nell'enucleare altrettante "discipline eccezionali e fra loro non comunicanti": E. NAVARRETTA, *Luci ed ombre nell'immagine del terzo contratto*, in G. GITTI, G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, cit., pp. 319-320.

³³ A. SCARSO, *Il contraente "debole"*, Torino, 2006, soprattutto p. 230 ss., il quale – dopo aver passato in rassegna tutte le previsioni normative concernenti la tutela della parte debole – esclude l'emersione di un principio generale di protezione del contraente debole, o di un principio che consenta di tutelare qualsiasi situazione di debolezza. Le situazioni di debolezza, al contrario, devono avere confini ben delimitati dalle fattispecie normativamente tipizzate dal legislatore. "Al di fuori di tali limiti, ci potranno essere situazioni di debolezza negoziale. Tuttavia, in assenza di un'apposita previsione normativa, non vi potrà essere tutela del contraente debole" (p. 237).

³⁴ F. GALGANO, *L'interpretazione del contratto*, in *Id.*, *Diritto civile e commerciale*, I, Padova, 2004, p. 120.

³⁵ Cfr. G. COLANGELO, *op. cit.*, pp. 75-77; F. PROSPERI, *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Napoli, 2002, pp. 271-273; possibilista sull'applicabilità dell'art. 9 a qualsiasi rapporto commerciale tra imprese: M.R. MAUGERI, *Le modifiche alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 1065; *Id.*, *Le recenti modifiche della disciplina dell'abuso di dipendenza economica in una prospettiva comparatistica*, in *Europa e dir. priv.*, 2002, p. 455.

alla disciplina delle clausole vessatorie³⁶.

4. Epilogo

Quali conclusioni trarre, seppure dal ristrettissimo ambito di indagine privilegiato in queste brevi riflessioni?

Con riferimento alla nozione di consumatore, giurisprudenza e dottrina italiana si sono dimostrate ben attente – e da subito – nel mettere in rilievo i punti deboli della normativa consumeristica, suggerendo ipotesi interpretative e ricostruttive tanto puntuali quanto complesse. Tuttavia, scarsa attenzione è stata prestata al dibattito in corso in Italia, benché opportunamente tradotto e divulgato anche su riviste giuridiche di respiro europeo. Un problema, forse, legato allo ‘scarso prestigio’ di cui soffre oggi il nostro sistema-Paese?

³⁶ A. BARENGHI, *I contratti per adesione e le clausole vessatorie*, in N. LIPARI (a cura di), *Trattato di diritto privato europeo – L'attività e il contratto*, III, Padova, 2003, p. 348.

LE NUOVE FRONTIERE DELLA COMPARAZIONE

Atti del I Convegno Nazionale della SIRD
Milano, 5-6-7 maggio 2011

A cura di
LUISA ANTONIOLLI, GIAN ANTONIO BENACCHIO, ROBERTO TONIATTI

Università degli Studi di Trento 2012